

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Novembre 2025

NEWS

FISCO

PAGAMENTI ELETTRONICI: DAL 2026 OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI

Prov. AE 31 ottobre 2025 n. 424470

Dal 2026, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi saranno effettuate in tempo reale con strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati: strumenti e guida alla novità.

Dal prossimo anno, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica saranno effettuate in tempo reale mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena **integrazione** ed **interazione del processo di registrazione** dei corrispettivi con il processo di **pagamento elettronico**. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (es. Pos, App, ecc.) sarà **sempre collegato** allo strumento con cui sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Operativamente, il collegamento tra i mezzi di pagamento e l'RT non richiede per gli esercenti **alcun costo** di adeguamento hardware (derivanti da un collegamento di tipo fisico), poiché avviene mediante l'utilizzo di un servizio online messo a disposizione in area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate: il commerciante (od un suo intermediario delegato) deve accedere al servizio web "Gestisci Collegamenti" disponibile nella sezione corrispettivi del portale Fatture e corrispettivi e, con pochi semplici passaggi, registra il collegamento tra i numeri di matricola dei propri registratori telematici e degli strumenti di pagamento elettronico.

L'operazione di **collegamento tra gli strumenti** va effettuata solo una volta (entro 45 giorni da quando il servizio sarà attivo, si presume a marzo 2026) e ripetuta solo in caso di variazioni successive, ad esempio in caso di attivazione di un nuovo Pos o disattivazione di uno precedentemente registrato. Le **variazioni** vanno eseguite tra il 6° giorno e l'ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione o variazione.

Tale strumento sarà utile per combattere in tempo reale l'evasione fiscale e va ad aggiungersi alle **comunicazioni mensili** che i prestatori di servizi di pagamento già effettuano in relazione ai propri clienti, esercenti che utilizzano i sistemi di pagamento Pos (Prov. AE 30 giugno 2022 n. 253155); dal 2026 le comunicazioni conterranno ancora più dati (Prov. AE 21 marzo 2025 n. 142285).

INVIO SPESE SANITARIE 2025 AL SISTEMA TS ENTRO IL 31 GENNAIO 2026

DM MEF 29 ottobre 2025

Per le spese sanitarie, la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime. Per i veterinari la scadenza resta ancora fissata al 16 marzo dell'anno successivo.

È stato pubblicato il decreto Mef riguardante la trasmissione annuale delle **spese sanitarie** al Sistema tessera sanitaria. Esso modifica il DM 19 ottobre 2020 per recepire le disposizioni introdotte dall'art. 5 D. Lgs. 81/2025, e, conseguentemente, dal Prov. AE 3 luglio 2025 n. 281068, in base alle quali i soggetti tenuti all'**invio dei dati** delle spese sanitarie al Sistema TS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con **cadenza annuale** (anziché semestrale, come in precedenza).

Nel dettaglio, si stabilisce che dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie, la trasmissione dei relativi dati è effettuata **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese. Per i **veterinari** la scadenza resta ancora il 16 marzo dell'anno successivo.

Il DM stabilisce inoltre che, a partire dall'anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall'Amministrazione Finanziaria per il **controllo formale**, rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, incardinati nell'ufficio territorialmente competente all'attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente ed ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono **esclusi** dalla consultazione i dati per i quali è stata **manifestata l'opposizione**.

OPZIONI CPB E RAVVEDIMENTO SPECIALE PER I SOGGETTI CON ESERCIZIO A CAVALLO D'ANNO

Risp. AE 4 novembre 2025 n. 284

I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del ravvedimento speciale, pur non avendo ancora formalmente aderito al Concordato Preventivo Biennale in quanto i termini ordinari non sono ancora scaduti. Resta inderogabile il termine di versamento fissato al 15 marzo 2026.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del **ravvedimento speciale**, pur non avendo ancora formalmente aderito al CPB in quanto i termini ordinari non sono ancora scaduti; si ricorda, infatti, che per tali soggetti la **scadenza** per l'**adesione** è l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Il chiarimento ha riguardato il caso concreto di un contribuente che ha aderito al CPB 2024-2025 ed intendeva avvalersi del ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022, ma la regola vale come principio generale.

Pertanto, il contribuente con esercizio 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 che intende aderire al CPB per il biennio 2025-2026 ed avvalersi del ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023, dovrà effettuare il **versamento** della prima od unica rata entro il termine inderogabile del **15 marzo 2026** (rispettando, in tal modo, la formalità richiesta per l'opzione al ravvedimento) e successivamente potrà aderire al CPB entro il termine ordinario del **31 marzo 2026**.

EREDE CHE ACCETTA CON BENEFICIO DI INVENTARIO: DECORRENZA DEGLI ADEMPIMENTI

Risp. AE 3 novembre 2025 n. 275

In caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'acquisizione della qualità di erede (con conseguenti obblighi fiscali) da parte del minore avviene già con la dichiarazione di accettazione, anche se l'inventario non è ancora stato redatto.

In caso di **morte del contribuente**, tutti i termini pendenti alla data della morte, o scadenti entro 4 mesi da essa, sono **prorogati di 6 mesi** in favore degli eredi. Questo significa che anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per il pagamento delle relative imposte è oggetto di proroga.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'acquisizione della qualità di erede da parte del minore avviene già con la dichiarazione di **accettazione**, anche se l'inventario non è ancora stato redatto. La redazione dell'inventario incide esclusivamente sulla responsabilità per i **debiti** del defunto, ma non sulla qualifica di erede.

Di conseguenza, l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi della persona deceduta e di effettuare il versamento delle imposte **decorre** dalla **data di accettazione**.

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTO PERCEPITI DA PROFESSIONISTI: TASSAZIONE

Risp. AE 3 novembre 2025 n. 277

Eventuali contributi percepiti per l'acquisto di beni non concorrono alla determinazione del reddito del professionista, ma riducono il costo del bene da assumere quale base di calcolo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

Sull'aspetto specifico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se il contributo è percepito in un periodo d'imposta **successivo** a quello in cui è stato acquistato il bene e, nel frattempo, sono state già **dedotte quote** di ammortamento, nel periodo d'imposta in cui sono incassati i contributi il professionista deve:

- calcolare le **quote di ammortamento** deducibili assumendo il costo di acquisto del bene al netto dei contributi;
- rilevare una **sopravvenienza attiva** pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene fosse stato assunto al netto dei contributi.

PERMUTA BENE PRESENTE CONTRO BENE FUTURO: CHIARIMENTI

Risp. AE 4 novembre 2025 n. 283

La permuta tra bene presente e bene futuro (nel caso di specie, un terreno edificabile e posti auto da costruire) non consente l'applicazione del regime di tassazione agevolato: la plusvalenza è determinata secondo le regole ordinarie, senza limitarsi al solo conguaglio in denaro.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma agevolativa secondo cui - in caso di permuta di un bene strumentale con altro bene strumentale, si considera come plusvalenza solamente il conguaglio in denaro eventualmente pattuito, se il bene ricevuto in permuta viene iscritto in bilancio allo stesso valore al quale era iscritto il bene ceduto - trova applicazione a condizione che il bene ricevuto sia **già esistente**, oltre che **strumentale** all'attività d'impresa.

Pertanto, in caso di **permuta** di un bene strumentale con un **bene futuro** (ad esempio, permuta di un terreno edificabile con posti auto ancora da realizzare), la plusvalenza generata dalla permuta deve essere calcolata secondo le regole ordinarie (**valore normale**).

PLUSVALENZA DA CESSIONE DI FABBRICATO DONATO OGGETTO DI SUPERBONUS

Ris. AE 30 ottobre 2025 n. 62/E

In caso di ipotesi di un immobile ricevuto in donazione, sul quale sono stati effettuati interventi per i quali spetta il Superbonus, la plusvalenza dovrà essere assoggettata a tassazione se la cessione avviene prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi.

La **plusvalenza** derivante dalla cessione di un immobile ricevuto in donazione, nel caso in cui la cessione avvenga prima che siano decorsi 10 anni dalla conclusione degli interventi per i quali spetta il Superbonus, è **imponibile**.

L'**esclusione da tassazione**, in casi simili, riguarda solo gli immobili acquisiti in **successione**, ma non quelli ricevuti in donazione.

MAPPE CATASTALI ONLINE: NUOVO SERVIZIO GRATUITO PER CITTADINI

Com. Stampa AE 13 novembre 2025

Dal 13 novembre 2025 i cittadini possono consultare e scaricare le mappe catastali direttamente online, tramite un servizio digitale gratuito dell'Agenzia delle Entrate. Accesso semplice con credenziali SPID, CIE o CNS per ottenere file vettoriali ed immagini delle mappe catastali del territorio italiano.

Mappe catastali consultabili online: al via il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha lanciato un nuovo servizio **gratuito** che consente a tutti i cittadini di consultare e **scaricare** le **mappe catastali** del territorio nazionale dal proprio computer. Il servizio, disponibile sul sito istituzionale, rappresenta un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici, ampliando le opportunità di accesso alle informazioni catastali.

Accesso semplice ed immediato

Per utilizzare il servizio, basta accedere all'**Area riservata** dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta autenticati, è possibile selezionare i fogli di mappa di interesse e scegliere il **formato** desiderato tra diverse opzioni, sia vettoriali che immagini.

Funzionalità e file disponibili

Il nuovo servizio permette di ottenere:

- **file vettoriali** delle mappe catastali aggiornate, disponibili nei formati CXF, CML, DXF e GeoJSON, con informazioni di metadatazione;
- **file immagine** degli Originali di Impianto delle mappe, in formato JPG, completi di dati per la georeferenziazione e metadatazione, oppure **estratti in PDF** relativi a particelle specifiche.

Le mappe sono consultabili per tutto il **territorio nazionale**, ad esclusione delle zone in cui il Catasto è gestito dalle Province Autonome di **Trento e Bolzano**.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLE ONLUS E SCELTE 2026

Dal 1° gennaio 2026, con l'entrata in vigore del regime fiscale per gli enti del Terzo settore (DL 84/2025), le Onlus devono scegliere se aderire o meno al Runts.

Le Onlus che optano per l'iscrizione al **Runts**, a tutti gli effetti sono assoggettate al **regime fiscale** proprio della **nuova qualifica** assunta all'atto dell'iscrizione al Runts: impresa sociale oppure una delle altre tipologie previste dal codice del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale, ecc.).

Le Onlus che non presentano domanda di iscrizione al Runts entro il 31 marzo 2026 e continuano l'attività come ente disciplinato dal Codice civile devono **devolvere l'incremento di patrimonio** - calcolato a partite da quando l'ente si è scritto all'anagrafe delle Onlus - ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 148 c. 8 TUIR; art. 101 c. 8 CTS). Il patrimonio detenuto prima dell'assunzione della qualifica di Onlus è fatto salvo rispetto all'obbligo devolutivo.

L'ente deve allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio, la **documentazione** rappresentativa della situazione patrimoniale dell'ente alla data in cui l'ente ha acquisito la qualifica di Onlus, redatta ai sensi dell'art. 20 bis c. 1 lett. a) DPR 600/73, unitamente alla stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui la qualifica è venuta meno.

La **ratio** della norma consiste nell'**impedire** all'ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come Onlus la **distribuzione del patrimonio**, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal D. Lgs. 460/97.

Risulta evidente, pertanto, la necessità che l'ente rispetti, per ciascun esercizio, quanto previsto dal citato art. 20-bis: le Onlus, a pena di decadenza dei benefici fiscali per esse previsti, devono rappresentare adeguatamente, in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la **situazione patrimoniale, economica e finanziaria** dell'organizzazione.

SUPERBONUS: CONSEGUENZE DELL'ERRORE NELLA COMUNICAZIONE D'OPZIONE (SCONTO O CESSIONE)

Risp. AE 24 novembre 2025 n. 295

Laddove la comunicazione dell'opzione dello sconto in fattura sia stata compilata in modo errato – indicando la cessione del credito al posto dello sconto in fattura - la scelta diventa definitiva e non può più essere modificata.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui la comunicazione dell'opzione dello sconto in fattura sia stata compilata in modo **errato** – indicando la cessione del credito invece dello sconto in fattura - la scelta diventa **definitiva** e non può più essere modificata. Si tratta, infatti, di un errore sostanziale che non può essere corretto con la

procedura prevista per gli errori formali (segnalazione all'AE all'indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it indicando nell'oggetto: «Segnalazione errore formale comunicazione prot. ...»)

Ne deriva che il credito acquisito dal fornitore – impresa edile che ha effettuato i lavori - può essere utilizzato in compensazione in **10 rate annuali** e non in 5, come previsto per lo sconto in fattura, e può essere ceduto soltanto a **soggetti qualificati**, quali banche, intermediari finanziari od imprese di assicurazione.

Si ricorda, infatti, che la **differenza tra le due opzioni** consiste nel fatto che l'impresa che ha effettuato i lavori e che applica lo sconto in fattura può cedere il credito ad un cessionario, anche non qualificato, mentre con l'opzione per la cessione del credito, il cessionario può a sua volta cedere il credito d'imposta, ma limitatamente a soggetti qualificati sopra indicati.

CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0: NOVITÀ

DL 175/2025

Un nuovo Decreto interviene sul termine per la presentazione delle comunicazioni preventive al GSE per usufruire del credito d'imposta Transizione 5.0 in relazione agli investimenti ammissibili. Il termine viene fissato al 27 novembre 2025, con sanatorie da presentare non oltre il 6 dicembre.

La fissazione del **termine** è stata accompagnata da una specifica previsione per le comunicazioni inoltrate in extremis, ovvero dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025. Per queste istanze, in caso di dati non correttamente caricati o di documentazione/informazioni incomplete o non leggibili, il GSE potrà richiedere all'impresa richiedente di **integrare** o **sanare** la documentazione. Viene fissato un **termine** perentorio per la **sanatoria**, da indicare nella comunicazione del GSE e comunque non oltre il 6 dicembre 2025.

CHIARITO IL DIVIETO DI CUMULO TRA 5.0 E 4.0

DL 175/2025

Un'altra modifica fondamentale riguarda il rapporto tra il credito d'imposta Transizione 5.0 ed il preesistente Transizione 4.0 (ex L. 178/2020). La norma, definita di interpretazione autentica, ribadisce e chiarisce il divieto di cumulo per i medesimi beni oggetto di agevolazione.

Per le imprese che hanno **erroneamente** presentato **domanda per entrambi i crediti**, è prevista la possibilità di optare per uno dei due benefici tramite modalità telematiche entro il 27 novembre 2025.

Operativamente, il GSE invia una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambe le agevolazioni, contenente il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la richiesta di **rinuncia** ad una delle misure.

Il beneficiario dovrà, quindi, rispondere tramite PEC all'indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche indicate (Avviso Mimit 25 novembre 2025).

Il legislatore ha introdotto, inoltre, una significativa **clausola di salvaguardia**: qualora un'impresa opti per il 5.0 ma non le venga riconosciuto il beneficio per esaurimento del limite di spesa, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, previa verifica dei requisiti e nei limiti delle risorse 4.0 disponibili.

GUIDA SUI SERVIZI TELEMATICI ADER: AGGIORNAMENTI DI NOVEMBRE

Guida 13 novembre 2025

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato il 13 novembre 2025 la nuova versione della guida sui servizi telematici attualmente disponibili, destinata a cittadini ed intermediari.

Sul sito dell'Agenzia delle entrate Riscossione è presente, dal 13 novembre 2025, una nuova guida sui servizi telematici dell'AdeR che illustra le **nuove funzionalità** e semplificazioni dei servizi online, con particolare attenzione al potenziamento della fruibilità, anche per gli utenti privi di identità digitale, di una gamma sempre più ampia di servizi in area pubblica senza necessità di autenticazione, grazie anche all'attivazione di canali alternativi (email dedicate) per istanze e richieste.

In pratica, l'utente può accedere ai servizi con diverse modalità.

In **area pubblica** (senza autenticazione) può effettuare: pagamento online, richiesta di rateizzazione, prenotazione di appuntamenti agli sportelli, presentazione di reclami e richiesta di documenti per la definizione agevolata.

In area pubblica sono disponibili anche:

- un **simulatore** online per il calcolo delle rate massime e dell'importo indicativo della rata
- il **servizio "ContiTu"**, tramite cui è possibile pagare solo alcune delle cartelle/avvisi inclusi nella comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata.

In **area riservata** (accessibile tramite SPID, CIE, CNS) può accedere ai principali servizi informativi e dispositivi (es. rateizzazione debiti fino a 120.000 euro).

È anche possibile utilizzare l'**app Equiclick** che, senza autenticazione, consente di pagare online, prenotare appuntamenti agli sportelli, trovare lo sportello più vicino; con autenticazione, permette l'accesso a tutti i servizi disponibili in area riservata.

Infine, è prevista la possibilità di operare **per conto di altri** soggetti (tutori, curatori, amministratori di sostegno, genitori, persone di fiducia) attraverso una procedura di abilitazione semplificata.

LA VISURA CATASTALE: GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Guida AE novembre 2025

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulla visura catastale che illustra le novità sulla consultazione telematica dei dati catastali.

È disponibile la nuova Guida "La visura catastale", pubblicata dall'Agenzia delle Entrate nella sezione "L'Agenzia informa".

La guida illustra nel dettaglio quali sono i **documenti consultabili** e **servizi** per richiederli. Ad esempio, è possibile consultare la visura attuale e quella storica; l'estratto di mappa; la planimetria; l'ispezione ipotecaria.

A tal fine è necessario accedere alla propria area personale di Fisconline/Entratel con SPID, CIE o CNS.

Nella guida si illustra nel dettaglio il **contenuto della visura catastale**, descrivendo le numerose informazioni contenute nel modello. L'organizzazione dei dati ha il fine di consentire una migliore comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nelle titolarità degli immobili. Utili esempi pratici aiutano i cittadini ed i professionisti che richiedono le varie tipologie di visure catastali (attuali e storiche, per soggetto e per immobile).

Dal 1° gennaio 2025 le visure catastali online sono **gratuite** non solo per i beni di proprietà, ma anche per quelli di cui il richiedente non risulta titolare.

La consultazione presso gli sportelli rimane gratuita solo per gli immobili di cui si è intestatari; negli altri casi è previsto un tributo di 3 euro.

ENTI NON COMMERCIALI: NUOVO MODELLO AA5/6 PER LA RICHIESTA DI CODICE FISCALE

Prov. AE 17 novembre 2025 n. 491453

I soggetti diversi da persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare la nuova modulistica per l'attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione di avvenute fusioni, trasformazioni ed estinzioni. Indicazioni operative.

È stato approvato il **nuovo modello AA5/6** che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, trasformazioni ed estinzioni, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Tale modello sostituisce quello precedentemente approvato con Prov. AE 21 dicembre 2009 n. 189273. In particolare, in caso di variazione del rappresentante legale dell'ente, il modello deve essere presentato con le seguenti **modalità**:

- direttamente presso l'ufficio dell'Agenzia nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Posta elettronica certificata (PEC);
- tramite apposito servizio web disponibile nell'Area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Al modello devono essere **allegati** i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell'ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il sottoscrittore dello stesso attesti la propria qualità di rappresentante.

BONUS ZLS: AGGIORNATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

Prov. AE 19 novembre 2025 n. 503079

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la modulistica relativa al tax credit Zone Logistiche Speciali, in ragione della sua estensione territoriale.

A seguito della recente **estensione del Bonus** alle zone svantaggiate delle regioni **Marche ed Umbria**, avvenuto con la L. 171/2025, è stato aggiornato il Modello di comunicazione integrativa, per consentire alle imprese che ivi hanno effettuato investimenti tra il 1° gennaio 2025 ed il 15 novembre 2025, di presentare la comunicazione necessaria per beneficiare del credito, **comunicazione** da inviare dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025.

NUOVO INDIRIZZO DELLA CASSAZIONE SULL'INERENZA: APPLICABILITÀ ALLE IMPRESE MINORI

L'inerenza è da sempre argomento molto dibattuto sia in dottrina sia nella pratica e la Cassazione, dopo molti anni, sta lentamente modificando la sua interpretazione sul principio cardine del reddito d'impresa. Recenti pronunce dimostrano che si sta compiendo un passo in avanti verso l'adozione del concetto civilistico di inerenza. In questo contributo si delineano le ricadute sulle imprese minori e le peculiarità nella determinazione del reddito imponibile.

Uno degli elementi più dibattuti nell'ambito del reddito d'impresa è il tema **dell'inerenza nel diritto tributario**, dove il presente contributo intende approfondire il principio per le imprese di dimensioni minori, ossia in **contabilità semplificata**.

Principio di inerenza e sua natura qualitativa

In linea generale, la Corte di Cassazione ha affermato - dopo un lungo travaglio - che il principio di inerenza, desunto dall'art. 109 c. 5 TUIR, ha **natura qualitativa** e non quantitativa. Un costo è inerente quando è **collegato** all'esercizio dell'**attività imprenditoriale**, indipendentemente dalla sua utilità economica o congruità. Tale principio esprime la correlazione funzionale fra costo ed impresa e non implica un giudizio sulla convenienza o sulla redditività della spesa. La Cassazione in precedenti significativi (Cass. 11 gennaio 2018 n. 450, Cass. 17 luglio 2018 n. 18904), ha sottolineato che l'inerenza si misura sulla pertinenza oggettiva e non sull'economicità dell'operazione.

Inerenza e differenze tra imposte dirette ed IVA

La Corte nel passato distingueva nettamente il significato dell'inerenza nelle imposte dirette rispetto all'IVA. Nell'ambito delle **imposte sui redditi**, la deducibilità dei costi poteva essere negata in presenza di operazioni manifestamente antieconomiche. In **ambito IVA**, invece, l'inerenza assumeva rilievo oggettivo e si collegava alla destinazione dei beni e servizi all'attività economica. Il diritto alla detrazione non poteva essere escluso per mera antieconomicità, salvo che questa fosse macroscopica ed indicasse l'inesistenza o la non verità dell'operazione stessa.

Il **giudizio di antieconomicità** non rappresenta, quindi, un autonomo motivo di disconoscimento della detrazione, ma può costituire un indizio di non inerenza o di abuso del diritto. La Cassazione richiama spesso la giurisprudenza unionale (C. Giust. UE 20 gennaio 2005 n. C-412/03, C. Giust. UE 26 aprile 2012 n. C-621/10, C. Giust. UE 9 giugno 2011 n. C-285/10) e la propria giurisprudenza (Cass. 17 luglio 2018 n. 18904), ribadendo che la detrazione IVA può essere negata solo quando l'antieconomicità sia tale da far dubitare della realtà o della finalità imprenditoriale dell'operazione. L'antieconomicità macroscopica può, dunque, fungere da presunzione semplice di non inerenza.

Novità della Cass. 29 settembre 2025 n. 26312

La Cassazione ha compiuto un'ulteriore evoluzione rispetto all'inerenza (Cass. 29 settembre 2025 n. 26312): in sintesi, per la Suprema Corte il concetto di inerenza deve essere **unificato** sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette.

Questa svolta in termini di unificazione porta ad una decisa presa di posizione in un'ottica di un giudizio per l'inerenza di natura **qualitativa**.

I Giudici concentrano la propria attenzione sul fatto che comunque il contribuente debba dimostrare i fatti costitutivi del costo o dell'investimento e la sua esatta e specifica destinazione funzionale all'attività d'impresa.

Pur unificando il concetto di inerenza fra i due mondi IVA e TUIR, la Suprema Corte individua per entrambi i sistemi impositivi come elemento di contatto la sola macroscopica antieconomicità del costo sostenuto, lasciando solo ai fini TUIR anche l'incongruità della spesa sostenuta.

Appare sempre più controverso, tuttavia, riuscire ad individuare quale sia la **distinzione** fra **antieconomicità** ed **incongruità** di un costo dove entrambe le qualità devono comunque fare riferimento all'attività nel suo complesso.

Questa svolta di grande interesse scientifico deve ora essere riletta concentrando i propri sforzi verso le imprese minori, obiettivo di questo contributo.

Principio di inerenza e mancanza di riferimenti normativi specifici

Il principio di inerenza per come descritto dall'Ordinanza da cui traiamo spunto, per le imprese in contabilità ordinaria subisce, a parere di chi scrive, un indiscutibile **arretramento** nell'ambito della determinazione del reddito imponibile per le **imprese di minori dimensioni** di cui all'art. 66 TUIR.

Preliminarmente la questione deve essere posta - normativamente parlando - dove l'art. 66 TUIR effettua un rinvio esplicito all'art. 109 c. 5 e, quindi, apparentemente includendo il concetto di inerenza come prescritto - e per molto tempo - anche dalla Suprema Corte di Cassazione.

Tuttavia, adeguandosi al nuovo indirizzo della Corte, già ricordato in precedenza, non sfugge ai commentatori che nella Circ. 13 aprile 2017 n. 11/E tale richiamo interpretativo non viene effettuato: dimenticanza o chiaro segnale di difficoltà interpretativa o previgente capacità di lettura della novella normativa di cui all'art. 66 TUIR?

Sul punto, inizialmente è bene riprendere quanto contenuto al paragrafo 3.2 del documento di prassi dove l'Agenzia delle Entrate espressamente richiama che “*resta in ogni caso, ferma l'applicazione del pro rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi previsto dall'art. 109 c. 5 TUIR in caso di ricavi esenti*”: nell'unico richiamo all'art. 109 c. 5 non vi è, quindi, **traccia alcuna** del **principio di inerenza** sia nella versione “qualitativa”, sia nella versione “quantitativa”.

Proseguendo nella disamina della Circolare oggetto di analisi, vi è correttamente il richiamo alla “*soppressione dell'espresso richiamo ai cc. 1 e 2 dell'art. 109 TUIR*” che sono notoriamente prodromici al successivo c. 5 della norma in questione.

La soppressione dei primi due commi dell'art. 109 TUIR è logica conseguenza dell'adozione del criterio di cassa per l'imputazione temporale dei componenti positivi o negativi, ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Infatti, la Cass. 31 gennaio 2025 n. 2391 conferma come l'art. 109 c. 4 ultimo periodo TUIR presupponga che i **costi** (e la relativa deducibilità) siano necessariamente “**correlati**” al momento in cui si manifestino fiscalmente i connessi ricavi (cfr. anche la Risp. Interpello DRE Emilia-Romagna n. 909-579/2020).

È evidente come la congruità dei costi e la complessiva economicità delle operazioni poste in essere dall'impresa siano il frutto della contrapposizione fra i componenti positivi e quelli correlati di natura negativa nell'esercizio idoneo dove l'eventuale inerenza di natura quantitativa debba necessariamente confrontarsi con il risultato economico conseguito.

La dottrina e anche gli OIC hanno ribadito che la **correlazione** – che, come detto, è elemento fondamentale per il giudizio di inerenza – **fra i costi ed i ricavi** sia un postulato fondamentale per il giudizio di inerenza: in assenza di correlazione non è possibile esprimere, anche teoricamente, un giudizio di natura quantitativa sull'inerenza dei componenti negativi.

Rispetto al postulato della correlazione ed alla sua applicabilità alle imprese minori, è evidente come l'adozione del **principio di cassa** renda tecnicamente non percorribile l'applicabilità della congruità del costo, non potendo applicare il principio di competenza. Si pensi, ad esempio, all'incasso di un acconto su una futura prestazione che ai fini dell'art. 66 TUIR costituisce un componente positivo per il solo fatto di averlo percepito: la correlazione con eventuali componenti negativi potrebbe anche non sussistere se non in un **arco piano temporale** molto prolungato con una ricostruzione pluriennale degli elementi negativi.

Tale opzione logica, tuttavia, si scontra con la suddivisione temporale delle obbligazioni tributarie, distinte per singolo periodo d'imposta *alias* esercizio sociale.

Ricaduta della Cass. 29 settembre 2025 n. 26312 sulle imprese minori

La nuova “fuga in avanti” della sezione tributaria della Cassazione ha certamente anche delle ricadute importanti sulle imprese minori: infatti, come noto, a livello di tenuta contabile, la determinazione del reddito si basa su una **contabilità semplificata** che si fonda sulle **registrazioni valide ai fini IVA**, così come previsto dall'art. 18 c. 5 DPR 600/73.

Questo comporterebbe, ad esempio, che per questi soggetti che abbiano optato per il “metodo del registrato” possano adottare le registrazioni IVA come supporto per la determinazione del reddito imponibile.

Questo potrebbe determinare anche una decisa “virata” del concetto di inerenza più sul lato IVA dove il principio è solo di carattere qualitativo e non quantitativo (anche per la mancanza della possibilità di correlare gli elementi negativi con quelli positivi), concretizzando l'unione fra IVA e TUIR del principio di inerenza.

Quindi, si dovrebbe individuare nella sola **antieconomicità** della gestione aziendale il criterio “accertativo” per un giudizio sull'inerenza: quindi, un giudizio sull'inerenza dei costi che deve confrontarsi il più delle volte con i risultati degli ISA dell'impresa minore.

Altro scenario che si potrebbe presentare è la possibilità che l'antieconomicità nasconda un **arbitraggio fiscale** nelle modalità di sostenimento dei costi. Tuttavia, tale tesi - nel caso in esame delle imprese minori - non può trovare spazio, essendo le imprese minori obbligate all'adozione del principio di trasparenza fiscale.

Conclusioni

L'inerenza per le imprese minori come principio base del reddito d'impresa trova la propria naturale allocazione in un concetto immanente del reddito d'impresa, dove l'inerenza stessa assume sempre più i connotati civilistici abbandonando i rigidi criteri fiscali ed eventualmente adottando il concetto di inerenza **declinato ai fini IVA**.

NUOVE REGOLE SULLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

In questo articolo ci occupiamo dell'obbligo, introdotto dalla recente riforma, per l'amministratore di società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che si aggiunge a quello della società.

La normativa sulla posta elettronica certificata per imprese e amministratori

Il DL 159/2025 è rubricato “*misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*” e contiene disposizioni molto eterogenee. L'art. 13 DL 159/2025 introduce l'**obbligo di PEC** per gli amministratori di società. Più precisamente, questa disposizione modifica la normativa sulla posta elettronica certificata per imprese e professionisti contenuta nell'art. 5 DL 179/2012, estendendo

l'ambito soggettivo agli **amministratori di società**. L'art. 13 DL 159/2025 è entrato in vigore il **31 ottobre 2025**.

La nuova versione dell'art. 5 c. 1 DL 179/2012, come modificato dalla recentissima riforma, recita come segue: *“L'obbligo ... è esteso ... all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”*.

La disposizione concerne l'obbligo per gli amministratori di dotarsi di una PEC. Originariamente (a partire dall'anno 2008), l'obbligo sussisteva solo per le **società di capitali**. Nel 2012 è stato esteso alle **imprese individuali**. Con quest'ultima riforma dell'ottobre 2025, l'obbligo è stato infine esteso agli amministratori delle società.

Qual è l'ambito soggettivo dell'obbligo risultante dalla legge di dotarsi di un domicilio digitale? Il testo normativo fa riferimento alle “imprese costituite in forma societaria”. La tradizionale distinzione è quella tra **società di persone** e **società di capitali**. L'espressione legislativa pare ricomprendere ambedue i tipi di società. Il provvedimento di Unioncamere “Domicilio digitale / PEC amministratori” (in [unioncamere.gov.it](https://www.unioncamere.gov.it)) afferma che non sono soggetti all'obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone. Questa soluzione non è, però, del tutto convincente. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in un documento del 12 marzo 2025 (in [mimit.gov.it](https://www.mimit.gov.it)) ritiene, invece, che l'obbligo si applichi agli amministratori sia delle società di capitali, sia di quelle di persone. Questa seconda soluzione pare preferibile, proprio sulla base del tenore letterale del nuovo art. 5 c. 1 DL 179/2012, che non distingue tra società di persone e di capitali.

A quali amministratori si applica l'obbligo di PEC?

Il testo della legge non recita genericamente di “amministratori”, bensì di **amministratore unico** oppure di amministratore delegato. Una società può presentare un amministratore unico oppure un **consiglio di amministrazione**. Se l'amministratore è unico, egli/ella deve necessariamente avere la PEC. Se, invece, vi è una pluralità di amministratori, il testo della legge prevede l'obbligo per il solo amministratore delegato (o Presidente del Consiglio di amministrazione). L'obbligo di PEC non sussiste, invece, per coloro che assumono il ruolo di meri **Consiglieri** nel Consiglio di amministrazione.

Ci sono società in cui è presente, oltre all'Amministratore delegato, un **Presidente**. Oppure può capitare che vi sia un **Comitato esecutivo**. In questi casi parrebbe che l'obbligo di PEC valga solo per l'Amministratore delegato (o solo per il Presidente del Consiglio di amministrazione, se manca l'Amministratore delegato), non per tutti i soggetti muniti di delega. Al di là delle previsioni di legge, dal punto di vista pratico, è opportuno che tutti gli Amministratori siano dotati di PEC e che tutti i relativi indirizzi vengano comunicati al registro delle imprese. L'obbligo di legge non è così ampio, ma nulla vieta che una società segua facoltativamente questa policy.

La normativa non considera in alcun modo il fatto che talvolta sono nominati Amministratori di società italiane delle persone fisiche **straniere**. Il sistema della PEC non è diffuso al di fuori dell'Italia; esistono in vari Stati sistemi simili, ma non coincidenti.

Si pone anche il quesito di come debba essere formulato l'**indirizzo di PEC**. Al riguardo non ci sono particolari prescrizioni risultanti dalla legge, e non pare sia necessario che emerga in modo diretto che si tratta dell'indirizzo di un amministratore di società. Se dunque Mario Rossi ha già una PEC personale, può usare quella PEC anche per il suo ruolo di Amministratore di società, senza dover aprire un distinto indirizzo di posta elettronica. Secondo un orientamento della commissione tecnico-giuridica di Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato (“Domicilio digitale degli amministratori”, 8 maggio

2025), è inoltre consentito indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società.

L'obbligo di PEC vale anche per i **liquidatori di società**? I liquidatori non sono formalmente Amministratori di società e sostituiscono gli Amministratori una volta che la società è stata messa in liquidazione. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel documento che si menzionava sopra, ritiene che l'obbligo vada esteso anche ai liquidatori di società. Il documento fa riferimento all'art. 2276 c.c., secondo cui *“gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori”*. Il punto è che questa norma del Codice civile riguarda solo le società di persone e non quelle di capitali, cosicché la sua applicazione anche a quelle di capitali è dubbia. Complessivamente, però, pare convincente la tesi che l'obbligo sussista anche per i liquidatori. Il Ministero argomenta nel senso che sarebbe irragionevole ritenere che proprio nella delicata fase di liquidazione della società possano considerarsi venute meno quelle esigenze di interesse pubblico che hanno determinato l'obbligo di esposizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale dei soggetti cui è affidata l'amministrazione della società.

PEC dell'impresa e PEC degli Amministratori

Un inciso del novellato art. 5 c. 1 DL 179/2012 specifica che *“il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa”*. Come si può notare, la disposizione fa riferimento ai “predetti” Amministratori, ribadendo dunque che non tutti gli Amministratori devono dotarsi di PEC. Inoltre, questo inciso chiarisce che non basta che l'impresa abbia una sua PEC, essendo necessaria una distinta PEC degli Amministratori.

Si tratta ora di capire le ragioni di questa riforma, partendo dall'obbligo di PEC per l'impresa. La PEC consente di raggiungere in modo certo ed univoco un soggetto, riducendo tutti i rischi connessi alle comunicazioni analogiche. La PEC **prova l'invio e la ricezione** e prova il mittente ed il destinatario. Inoltre, giunge **in tempo reale**, diversamente dalle vecchie comunicazioni basate sulla posta raccomandata.

Il settore in cui la PEC ha avuto la maggiore diffusione è quello delle **procedure concorsuali**. Le varie disposizioni del Codice della crisi prevedono comunicazioni tra i soggetti coinvolti da effettuarsi a mezzo PEC. In ambito concorsuale, particolarmente rilevante è il disposto dell'art. 33 c. 2 CCII secondo cui *“è obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”*. La cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'estinzione dell'impresa. Il punto è che l'impresa potrebbe “scompare”, mediante cancellazione dal Registro delle Imprese, senza onorare i propri debiti. A tutela dei creditori, la legge prevede che *“la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore”* (art. 33 c. 1 CCII).

Ma se si comprende il senso dell'obbligo per le imprese (individuali o societarie) di dotarsi di una PEC, come mai l'obbligo è stato esteso anche agli Amministratori? La *ratio* della riforma è quella di assicurare la **reperibilità degli Amministratori** sia in una fase fisiologica della società, sia in una fase patologica della società.

Per quanto concerne la **fase fisiologica** (diritto societario), si pensi solo al rapporto tra il collegio sindacale e gli amministratori. I sindaci rappresentano il controllo interno della società. Volendo fare un esempio, l'art. 2403 bis c. 2 c.c. prevede che *“il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie”*. Ecco che la presenza di una PEC facilita questo scambio di informazioni e certifica la loro data.

Nel **contesto concorsuale**, poi, è noto come siano frequenti le azioni di responsabilità contro gli Amministratori. La presenza di un domicilio digitale consente di “reperire” più facilmente, almeno dal punto di vista virtuale, gli Amministratori.

La tempistica di entrata in vigore della riforma e le sanzioni

Con riguardo alla tempistica di entrata in vigore della disposizione, la legge prevede che *“le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”*.

Se l'**Amministratore** è **già in carica** all'entrata in vigore del DL 159/2025 (ossia al 31 ottobre 2025), c'è un breve lasso di tempo (fino al 31 dicembre 2025) per effettuare la comunicazione al Registro delle Imprese.

Se invece l'**Amministratore** viene **nominato ex novo** o viene **rinnovato** a partire dal 31 ottobre 2025, contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico od al rinnovo, va effettuata la comunicazione al Registro delle Imprese. Si tratta, tuttavia, di piccole differenze temporali, dal momento che al 1° gennaio 2026 devono risultare dal Registro delle Imprese le PEC di tutti gli Amministratori (come definiti sopra).

Una delle competenze dell'assemblea è la nomina degli Amministratori. La nomina deve essere comunicata al Registro delle Imprese. Dal 31 ottobre 2025 è necessario che la **comunicazione al Registro delle Imprese** contenga anche l'indicazione della PEC dell'Amministratore.

Cosa succede se la società **si dimentica di comunicare** al Registro delle Imprese la PEC dell'Amministratore? Sul punto si sofferma il documento di Unioncamere già menzionato sopra *“Domicilio digitale / PEC amministratori”*. Unioncamere fa riferimento all'art. 16 c. 6-bis DL 185/2008. Questa disposizione stabilisce che *“l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale”*.

Bisogna, dunque, distinguere tra i casi. Il primo caso è quello in cui la domanda concernente l'iscrizione della nomina dell'Amministratore arrivi tempestivamente al Registro delle Imprese, ma non indica il domicilio digitale dell'Amministratore: la **domanda** viene **sospesa** fino a quando viene comunicata la PEC dell'Amministratore. La seconda ipotesi è quella in cui il domicilio digitale dell'Amministratore non venga definitivamente comunicato: opera così la **sanzione** amministrativa prevista dall'art. 2630 c.c.

Brevi osservazioni conclusive

La riforma ha l'obiettivo di **ampliare** il novero dei **soggetti obbligati** a dotarsi di PEC. Il testo della normativa non brilla però per chiarezza, e lascia aperti diversi **dubbi**, alcuni dei quali molto importanti. In particolare, non si comprende con certezza se l'obbligo riguardi anche le società di persone, oltre che quelle di capitali. Ad avviso di chi scrive, è corretto propendere per un'**interpretazione estensiva**, ossia che l'obbligo valga anche per gli Amministratori di società di persone, nonché per i liquidatori di società, per gli argomenti esposti sopra. Si tratta, tuttavia, di considerazioni che non sono confortate in modo espresso dal testo della normativa. Forse le nuove norme avrebbero potuto essere scritte meglio.

CERTIFICAZIONI AI: LA STRADA VERSO LA CONFORMITÀ ALL'AI ACT

Illustriamo il funzionamento della valutazione di conformità, chi sono gli organismi accreditati e quali requisiti devono rispettare i sistemi AI. Sono indicati i ruoli delle Autorità di vigilanza istituite con la nuova legge italiana sull'intelligenza artificiale e quelli degli organismi tecnici di normazione. Viene, inoltre, analizzato il vantaggio strategico della marcatura CE, ponendo la certificazione come leva di fiducia, trasparenza e competitività nel mercato europeo dell'AI.

Il nuovo quadro normativo

Il 2025 ha segnato l'avvio di una nuova fase per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale in Europa. Con l'entrata in vigore dell'AI Act (Reg. UE 2024/1689), le **imprese che sviluppano od utilizzano sistemi di AI** devono garantire la conformità alle nuove regole, spesso attraverso una vera e propria certificazione di conformità, sulla falsariga di quanto prevede la normativa europea per l'introduzione nel mercato di prodotti che sono ritenuti pericolosi. L'obiettivo è creare fiducia e sicurezza nel mercato, evitando l'uso di tecnologie opache o non controllabili.

Il valore della certificazione nell'AI Act

L'AI Act adotta un approccio basato sul rischio (**risk-based approach**): solo i sistemi “ad alto rischio” devono essere sottoposti ad una valutazione di conformità prima della loro immissione sul mercato. Questi includono, ad esempio, soluzioni usate in **ambito sanitario, finanziario, educativo**, o per la gestione e **selezione del personale**.

La certificazione serve a garantire che il sistema rispetti i requisiti essenziali di sicurezza, trasparenza, qualità dei dati, tracciabilità e supervisione umana. In sostanza, l'AI deve essere “sicura per l'uomo” e comprensibile nelle sue logiche decisionali.

Per i sistemi che non si qualificano come “ad alto rischio” l'AI Act prevede strumenti quali i codici di buone pratiche ed i codici di condotta volontari, il cui scopo è quello di definire delle regole minimali (normalmente di settore o per tipologie di sistemi di intelligenza artificiale) a cui gli operatori possono volontariamente sottoporsi per accrescere la fiducia dei consumatori nelle loro soluzioni.

La procedura di valutazione della conformità

Il regolamento prevede due percorsi principali per svolgere la valutazione di conformità dei sistemi di intelligenza artificiale:

- **Autovalutazione interna** (self-assessment): consentita per quei sistemi ad alto rischio ritenuti però meno pericolosi. Il fornitore del sistema provvede a redigere in autonomia la documentazione tecnica, effettuare test di sicurezza e conservare un fascicolo di conformità;
- **Valutazione esterna** da parte di un **organismo notificato**: obbligatoria per i sistemi ad alto rischio più pericolosi. Gli organismi notificati (Notified Bodies) — accreditati dall'Autorità di notifica dello Stato membro — eseguono audit tecnici, verificano la gestione dei dati e rilasciano la certificazione CE per sistemi AI.

La marcatura CE diventa così il segno distintivo della conformità legale e tecnica del sistema AI all'interno del mercato europeo. Una volta certificato, il sistema può essere commercializzato ed utilizzato in tutti gli Stati membri senza ulteriori controlli nazionali.

Il ruolo della nuova legge italiana sull'intelligenza artificiale

La nuova legge italiana sull'intelligenza artificiale in tale contesto ha individuato le due **Autorità** previste dall'AI Act: AgID nel ruolo di autorità di notifica, presso cui devono accreditarsi i notified bodies che intendono svolgere le valutazioni di conformità, e l'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale (ACN) quale autorità nazionale per l'intelligenza artificiale con compiti di vigilanza e sanzionatori sui fornitori di sistemi IA.

D'altra parte, gli organismi di standardizzazione europei (CEN, CENBELEC ed ETSI) stanno implementando gli **standard tecnici** che potranno essere seguiti per garantire e provare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, ed alcuni organismi internazionali hanno già prodotto alcuni standard (come la ISO/IEC 42001 (sistemi di gestione dell'AI) e la ISO/IEC 23894 (gestione del rischio AI)).

Vantaggi e sfide per aziende e professionisti

Oltre agli obblighi normativi, la certificazione rappresenta un vantaggio competitivo. Un sistema AI certificato offre maggiore **affidabilità**, semplifica la gestione dei rischi contrattuali e favorisce la partecipazione a **gare pubbliche** o **progetti europei**. Tuttavia, le sfide non mancano: i **costi** di certificazione, la **carenza** di **esperti** qualificati e la necessità di **aggiornamenti continui** possono pesare sulle PMI. È, quindi, consigliabile adottare un approccio progressivo, basato su audit interni, formazione e collaborazione con consulenti legali e tecnici specializzati.

D'altra parte, la certificazione AI non è solo un requisito tecnico, ma può diventare un pilastro della **fiducia digitale**. Ponendo l'accento sull'affidabilità del sistema di intelligenza artificiale, si incrementa la fiducia degli utenti nel sistema, favorendone così la diffusione ed utilizzo.

VALUTAZIONE DI IMPATTO SUI DIRITTI FONDAMENTALI: COSA PREVEDE L'AI ACT

L'articolo esamina la Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA) introdotta dall'AI Act, definendone il ruolo cruciale nella tutela dei diritti fondamentali. Vengono identificati i soggetti obbligati ed i requisiti metodologici, dall'individuazione dei gruppi vulnerabili alla definizione delle misure di sorveglianza umana, suggerendo l'integrazione operativa con la DPIA. Infine, si evidenzia la funzione della FRIA come strumento di accountability e trasparenza necessario per garantire un'Intelligenza Artificiale costituzionalmente affidabile.

Nuovo quadro normativo

L'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) come norme di sicurezza dei prodotti si pone come scopo quello di tutelare non solo la salute e la vita dei **consumatori**, come normalmente accade per tali tipologie di normativa, ma anche i diritti fondamentali delle persone, come il diritto **di non discriminazione**, la libertà di **manifestazione** del **pensiero** ed altri diritti citati nei Considerando del Regolamento. Per i sistemi di IA ad alto rischio, quindi, il Regolamento AI prevede uno degli obblighi più significativi per gli utilizzatori (deployer): la Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (Foundamental Rights Impact Assessment). A differenza della nota DPIA (Data Protection Impact Assessment) prevista dal GDPR, che si concentra sulla protezione dei dati personali, la FRIA allarga lo spettro dell'analisi. Essa impone di valutare come l'algoritmo possa incidere su tali diritti, eventualmente adottato le opportune contromisure nel momento in cui dalla valutazione emergano dei rischi da gestire.

Presupposti soggettivi: chi è obbligato ad effettuare la FRIA

L'obbligo di redigere una **FRIA** non ricade indiscriminatamente su chiunque utilizzi un sistema di IA. Il legislatore europeo ha adottato un **principio di proporzionalità**. Tale adempimento, infatti, grava specificamente sui "deployer" (ossia i soggetti che adottano ed utilizzano il sistema sotto la propria autorità, diversi dai fornitori che lo sviluppano) in due casi principali. In primo luogo, sono sempre tenuti alla FRIA i **soggetti di diritto pubblico** (o privati che svolgono servizi pubblici) che utilizzano sistemi di IA ad "alto rischio". In secondo luogo, l'obbligo si estende ai **soggetti privati** che utilizzano sistemi ad alto rischio per valutare il merito creditizio, per la valutazione del rischio e la fissazione dei prezzi nel settore assicurativo vita e salute. Questa selezione mira a presidiare i settori dove lo squilibrio di potere tra l'ente (Stato, Banca, Assicurazione) ed il cittadino è più marcato e dove un output algoritmico errato o distorto potrebbe causare maggiori danni alla vita delle persone.

Contenuti e metodologie della valutazione

La redazione di una FRIA richiede un'**analisi dinamica** che deve essere effettuata prima della messa in servizio del sistema. Il Regolamento elenca puntualmente gli elementi minimi necessari. Il deployer deve descrivere i processi in cui l'IA sarà inserita, il periodo di utilizzo previsto e, soprattutto, identificare le categorie di persone fisiche che potrebbero subire conseguenze dall'uso del sistema, con particolare attenzione ai **gruppi vulnerabili** (minori, disabili, minoranze). La parte centrale della valutazione risiede nell'identificazione dei rischi specifici di danno ai diritti fondamentali e nella descrizione delle misure tecniche e di sorveglianza umana (human oversight) adottate per mitigarli. Metodologicamente, il Regolamento incoraggia un **approccio integrato**: se il deployer è già tenuto a redigere una DPIA ai sensi del GDPR, la FRIA può essere svolta congiuntamente a quest'ultima, evitando duplicazioni e garantendo una visione olistica che unisce privacy ed etica.

Governance del rischio e ruolo della trasparenza

Una volta completata la valutazione, l'AI Act impone un **obbligo di notifica**: il deployer deve comunicare i risultati della FRIA all'autorità di vigilanza nazionale competente, ossia, per l'Italia, l'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale (ACN). Questo passaggio trasforma la valutazione da documento interno a strumento di accountability (responsabilizzazione) pubblica. Sebbene la FRIA sia principalmente un'autovalutazione, essa costituisce la base documentale su cui le autorità potranno esercitare i loro poteri ispettivi e sanzionatori. Per le aziende obbligate e le Pubbliche Amministrazioni, quindi, la predisposizione corretta di una FRIA costituisce un passaggio doveroso a livello di **compliance** con il Regolamento, ma è anche un'occasione per poter implementare il principio di "Trustworthy AI" (IA affidabile) ancor prima di porre in utilizzo un sistema in un'ottica di "affidabilità by design". La predisposizione della valutazione previene anche eventuali ipotesi di danni reputazionali e può porsi come un argine per eventuali futuri contenziosi legali. D'altra parte, per gli utenti la FRIA rappresenta una **garanzia**, in quanto fornisce la certezza che, dietro una decisione automatizzata che riguarda la loro vita, vi è stata una ponderazione attenta e documentata del rispetto dei loro diritti.

AFFITTO D'AZIENDA: IMPOSTA DI REGISTRO ED ADEGUAMENTI ISTAT

In caso di affitto d'azienda soggetto a registro, il notaio, in fase di registrazione, ha pagato l'imposta per l'intera durata contrattuale sulla base del canone del primo anno. Negli anni successivi il canone aumenta per via dell'adeguamento ISTAT. Come si fa ad assolvere l'imposta di registro sull'incremento di canone che avviene ogni anno?

L'imposta di registro da pagare per l'affitto d'azienda varia in base alla tipologia di concedente ed alla composizione dell'azienda. La registrazione del contratto di affitto d'azienda va effettuata entro 20 giorni dalla stipula se formato in Italia, entro 60 giorni se formato all'estero.

Va ricordato che per i contratti di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto oppure annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.

Nel caso di affitto d'azienda in cui l'imposta di registro sia stata pagata per l'**intera durata contrattuale** sulla base del canone del primo anno, gli **adeguamenti ISTAT** che incrementano il canone negli anni successivi richiedono un'**integrazione dell'imposta di registro**.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti e gli adeguamenti del canone intervenuti, occorre distinguere **due situazioni** (L. 392/78):

1. Prima casa: il beneficio decade se l'altra casa è davvero abitabile; se l'imposta è stata versata **annualmente**, gli aggiornamenti e gli adeguamenti del canone devono essere considerati ai fini della determinazione della base imponibile per le annualità successive alla prima;
2. Se, invece, l'imposta è stata versata in un'**unica soluzione** per l'intera durata del contratto di locazione di immobili urbani, aggiornamenti ed adeguamenti del canone non hanno effetto ai fini dell'imposta di registro.

Nel caso specifico di un affitto d'azienda in cui il Notaio ha pagato l'imposta per l'intera durata contrattuale sulla base del canone del primo anno, sarà necessario versare un'integrazione dell'imposta di registro per gli incrementi ISTAT che avvengono ogni anno.

Per gli adeguamenti ISTAT che incrementano il canone negli anni successivi, sarà necessario procedere con un'integrazione dell'imposta di registro, calcolata sulla differenza tra il canone aggiornato e quello originariamente dichiarato.

In una transazione, le somme attribuite a titolo di risarcimento danno non patrimoniale (per danno alla reputazione commerciale e danno all'immagine) ad una persona giuridica (da altra persona giuridica) sono soggette a tassazione?

Si tratta di una questione complicata quella posta nel quesito; vi sono, infatti, **orientamenti** di prassi ministeriale e sentenze della Cassazione che **non** sono **unanimi** nel considerare il corretto trattamento fiscale delle somme in argomento.

Bisogna, infatti, ricordare preliminarmente che per le società e gli enti commerciali residenti soggetti ad IRES, per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e, in generale, quando i proventi sono percepiti nell'esercizio di impresa commerciale, **qualsiasi compenso** ricevuto costituisce componente positivo del **reddito d'impresa** e, come tale, concorre al reddito complessivo.

Il principio è confermato dall'art. 81 TUIR, in quanto il reddito di questi soggetti è considerato d'impresa. In linea generale, le somme attribuite a titolo di risarcimento per danno emergente, inclusi i danni alla reputazione commerciale ed all'immagine di una persona giuridica, **non** sono **soggette a tassazione** quando hanno **natura** meramente **riparatoria** di una perdita patrimoniale subita.

Il risarcimento del **danno emergente** corrisponde all'immediata perdita economica causata al titolare del bene, in cui va compreso anche il valore economico della prestazione a cui il creditore aveva diritto e che non ha ottenuto in conseguenza dell'inadempimento. I **risarcimenti** che hanno natura di **lucro cessante**, ossia che compensano un mancato guadagno o sostituiscono ricavi non percepiti, sono in linea generale fiscalmente rilevanti e, quindi, soggetti a tassazione.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

PRIMA CASA: IL BENEFICIO DECADE SE L'ALTRA CASA È DAVVERO ABITABILE

Il beneficio "prima casa" decade solo se l'altro immobile posseduto è effettivamente idoneo all'abitazione. Non basta la mera proprietà, serve la reale possibilità di usarlo come abitazione principale. Tale orientamento mira ad evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche ed a tutelare i reali bisogni abitativi dei cittadini.

(Cass. 5 novembre 2025 n. 29262)

CREDITI SOCIETÀ CANCELLATA AI SOCI, ONERE SUL DEBITORE

Dopo la cancellazione di una società, i crediti non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci; solo il debitore può provarne la cessazione. La semplice mancata annotazione del

credito nel bilancio di liquidazione non può, da sola, giustificare la presunzione di avvenuta rinuncia da parte dei soci.

(Cass. 4 novembre 2025 n. 29086)

CONFISCA PENALE PER EVASIONE FISCALE: PIGNORABILE ANCHE LA PRIMA CASA

Il limite alla pignorabilità fissato dal legislatore si riferisce solo alle espropriazioni da parte del Fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori. Non impedisce, quindi, la confisca prima casa disposta in sede penale per reati tributari (ad esempio dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti).

(Cass. Pen. 22 ottobre 2025 n. 34484)

PROPOSTA DI COMPENSAZIONE: LA MANCATA IMPUGNAZIONE CRISTALLIZZA IL DEBITO

La proposta di compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo deve essere impugnata tempestivamente dal contribuente - laddove intenda far valere l'omessa notifica della cartella di pagamento od anche l'intervenuta prescrizione del credito erariale - al fine di evitare la cristallizzazione del debito.

(CGT II Lombardia 29 ottobre 2025 n. 2429)

REGISTRO IN MISURA FISSA PER SENTENZE CHE DICHIARANO L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Le sentenze che dichiarano l'inefficacia/inesistenza del contratto (nel caso di specie, un patto di opzione collegato alla cessione di un contratto di locazione finanziaria) e dispongono la restituzione delle somme, scontano l'imposta di registro in misura fissa e non l'aliquota proporzionale per le mere condanne al pagamento.

(Cass. 21 novembre 2025 n. 30706)

DIRITTO DI RECESSO E CONCORSO ALLA DELIBERAZIONE

La Cassazione amplia il perimetro di concorso alla deliberazione, includendo non solo chi vota una delibera, ma anche chi, prima dell'assemblea, ha fornito un contributo causale all'operazione. Ne deriva che il diritto di recesso non spetta ai soci che, pur assenti o dissenzienti nella votazione finale, abbiano partecipato alla costruzione dell'operazione deliberata.

(Cass. 14 novembre 2025 n. 30133)

CEDOLARE SECCA: LA CASSAZIONE VALUTA L'USO FORESTERIA CON CONDUTTORE SOCIETÀ

La Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulla possibilità di applicare la cedolare secca ai contratti di locazione ad uso foresteria quando l'inquilino sia una persona giuridica, come aziende o Enti. La questione nasce da ricorsi su contratti stipulati tra privati ed università per l'alloggio temporaneo di dipendenti.

(Cass. 13 novembre 2025 n. 30016)

SÌ AL REGIME IMPATRIATI ANCHE SENZA COLLEGAMENTO TEMPORALE

Il fatto che tra l'ingresso e la conseguente stabile permanenza nel territorio nazionale e la percezione dei redditi imponibili sia decorso un significativo periodo, non toglie la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato.

(CGT II Lombardia 17 novembre 2025 n. 2628)

SCADENZE DEL MESE

Scadenze dal 17 al 30 novembre 2025

17 NOVEMBRE	▪ 770 semplificato: ritenute ottobre 2025 ▪ Accise di ottobre: versamento ▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di ottobre: annotazione separata ▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di ottobre ▪ Imposta sulle assicurazioni: versamento acconto 2025 ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di ottobre (Tobin tax): versamento ▪ IVA di ottobre o del III trimestre: versamento ▪ Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di novembre ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di ottobre ▪ Ritenute effettuate ad ottobre: versamento ▪ Split payment: versamento IVA di ottobre
24 NOVEMBRE	▪ PREU: saldo settembre-ottobre (V periodo contabile)
25 NOVEMBRE	▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di ottobre

28 NOVEMBRE	PREU: I acconto novembre-dicembre (VI periodo contabile)
------------------------	--

Scadenze dal 1° al 15 dicembre 2025

1 DICEMBRE	- Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata: versamento II rata - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (c.d. Lipe): III trimestre - Estromissione immobili strumentali: versamento prima rata - Imposta di bollo fatture elettroniche III trimestre 2025: versamento - Imposta di bollo su vaglia cambiari e fedi di credito: versamento III trimestre - Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati ad ottobre - INTRA 12: acquisti intra UE registrati a settembre - Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: ottobre - Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria ottobre - Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° novembre: versamento - Rivalutazione partecipazioni e terreni 2024: II rata imposte sostitutive - Secondo acconto 2025 IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive: versamento - Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di ottobre - Web Tax: versamento dell'acconto
2 DICEMBRE	- Comunicazione integrativa investimenti ZES unica - Comunicazione integrativa investimenti ZES unica: settori agricolo, forestale e pesca - Istanze per il credito d'imposta investimenti ZLS 2025: comunicazione integrativa
15 DICEMBRE	- ASD: annotazione corrispettivi e proventi di novembre - Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese novembre: annotazione separata - Documento riepilogativo fatture inferiori a € 300 emesse a novembre: registrazione - ENC: annotazione corrispettivi e proventi di novembre - Fatture differite: cessioni di novembre - PREU: II acconto novembre-dicembre (VI periodo contabile)

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

